



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
ENDRIZZI Mirko	- Vicesindaco		
CLEMENTEL Francesca	- Consigliere		
PERLOT Lucia	- Consigliere		
PERLOT Maria	- Consigliere		
PERLOT Luca	- Consigliere		
MOTTES Davide	- Consigliere		
TONIDANDEL Emanuele	- Consigliere		
GIRARDI Mauro	- Consigliere		
DAL RI' Samuele	- Consigliere		
BETTIN Yuri	- Consigliere		
POZZA Monica	- Consigliere	X	

Assiste il Segretario comunale a scavalco Franco Battisti.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 1 di data 27 marzo 2020 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42), che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strumentali) della Legge Regionale 03.08.2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto Legislativo 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali*”.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*”.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 che approva il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli Enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 09.12.2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del Decreto Legislativo 16.03.1992 n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*”.

Visto che il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 aveva stabilito che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021.

Preso atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, ha prorogato ulteriormente il

termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 degli Enti locali al 31 marzo 2021.

Ricordato che con il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16.11.2020, la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 dei Comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale, prevedendo in caso di proroga l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Riscontrato che il Decreto Legge "Sostegni" approvato il 19.03.2021 dal Consiglio dei Ministri prevede al comma 4 dell'articolo 30 la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli Enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023.

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Dato atto che il comma 816, art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2021, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Rilevata la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche canone unico patrimoniale di cui al comma 816 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019.

Considerato che la normativa sopracitata ha stabilito la soppressione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle province.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con l'art. 1, comma 816 della L. 27.12.2019, n. 160 e delle relative tariffe.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per la raccolta rifiuti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 17 e n. 18 del 15.03.2021, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e delle tariffe per la raccolta rifiuti per l'anno 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e già in fase previsionale, gli Enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile ovvero dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000.

Visto il *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*, al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021-2023 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi.

Preso atto che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Vista la delibera consiliare n. 13 del 22.06.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 08.08.2018 n. 6.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018, ed in particolare l'art. 9 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che:

- il Revisore dei Conti dott.ssa Patrizia Filippi ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (prot. n. 1097 dd. 30.03.2021);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2021-2023 ed allegati, è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare in data 16.03.2021.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale reggente a scavalco, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
2. **Di approvare**, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3. **Di approvare**, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
4. **Di dare atto** che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
5. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul Sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

6. **Di approvare** il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
7. **Di dare atto** che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
8. **Di dare atto** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2023.
9. **Di prendere atto** dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del “*fondo crediti di dubbia esigibilità*”, del “*fondo pluriennale vincolato*” e di eventuali altri fondi e accantonamenti, con rinvio alle indicazioni fornite dal “DUP” e dalla “Nota Integrativa” per la definizione dei suddetti istituti.
10. **Di trasmettere** copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza.
11. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *dott.ssa Mariavittoria Mottes* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - *Franco Battisti* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 06.04.2021 al 16.04.2021

li, 06.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

f.to - *Franco Battisti* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
- *Franco Battisti* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **31 MARZO 2021** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO

- *Franco Battisti* -